

	COMUNE DI NOVATE MILANESE	Imposta di bollo assolta in modalità
	Scrittura privata Reg. n. 282	telematica mediante “Modello Uni-
	OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO	co Informatico” ai sensi dell’art. 1 –
	DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE “FARMACIE COMUNALI”	comma 1/bis del DPR n. 642/1972
	NEL TERRITORIO DI NOVATE MILANESE.	
	L’anno duemilaventisei il giorno 24 (ventiquattro) del mese di febbraio	
	tra	
	il Comune di Novate Milanese - Viale Vittorio Veneto, 18 - C.F./P.IVA:	
	02032910156 – in persona del Segretario Generale – Dott.ssa Francesca Lo	
	Bruno, nata a Scilla (RC) il 04/06/1980, che ai sensi dell’art. 107 del D.lgs	
	267/2000, interviene nell’atto in virtù’ del Decreto Sindacale n. 20 del	
	12/5/2025 ad oggetto: “Conferimento delle funzioni dirigenziali al Segretario	
	Generale” e quindi con i poteri per rappresentare il Comune negli atti aventi	
	rilevanza negoziale (di seguito: l’Ente); -----	
	e	
	ASCom (Azienda Servizi Comunali S.r.l.) con sede legale in Via Vittorio	
	Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese (MI) – Codice Fiscale Nr. Reg. Imp.	
	11670260154 - Iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di	
	Milano Nr R.E.A. 1495613 - Capitale sociale: € 34.000,00 i.v. - di seguito an-	
	che “Affidatario” / ”Concessionario”, in persona dell’Amministratore Unico	
	Dott. Paolo Scirba, nato a Napoli (NA) il 15/11/1961, domiciliato per il pre-	
	sente atto presso la sede della società (di seguito: il Gestore).-----	
	PREMESSO CHE	
	L’Ente ha previsto l’affidamento In-House Providing, secondo lo schema del-	
	la Concessione, del servizio di gestione delle farmacie comunale, come me-	
	1	
	Comune di Novate Milanese - Protocollo 4860 del 25/02/2026	

glio specificato di seguito, sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 21/10/2025 ad oggetto: “Affidamento in concessione del servizio farmacie comunali alla societa' in house ASCom S.r.l. - approvazione relazione art. 14, comma 3, D.lgs. 201/2022 e determinazioni conseguenti”.-----
Il Gestore del servizio è stato individuato attraverso la procedura di affidamento di cui alla medesima Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 21/10/2025; -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: PREMESSE E DEFINIZIONI.

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto. -----

1.2. Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 201/2022 – “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, nonché le seguenti definizioni:-----

- Parti sono l’Ente Affidante e l’Affidatario, come individuati in epigrafe;---
- Servizio o Servizio affidato è il servizio oggetto del presente contratto come specificato nel successivo art. 2.-----

1.3. Il Comune di Novate Milanese conferisce all’Affidatario la gestione delle seguenti farmacie comunali:-----

- Farmacia Comunale n. 1 con sede in Novate Milanese (MI), via Matteotti, 5
- Farmacia Comunale n. 2 con sede in Novate Milanese (MI), c/o Centro Commerciale Metropoli, via Amoretti, 1 -----

1.4. L’affidatario si impegna ad accettare la gestione delle ulteriori sedi farmaceutiche, oltre a quelle indicate al comma precedente, che il Comune di Novate Milanese dovesse in futuro riscattare l’esercizio del diritto di opzione,

ai sensi si legge. L'affidamento delle future sedi dovrà essere oggetto di apposita Proposta di gestione avanzata dall'Affidatario e soggetta al vaglio dell'Amministrazione comunale ai sensi di legge. In caso di esito positivo, la Gestione delle nuove sedi dovrà espletarsi coerentemente con il progetto di gestione delle altre sedi farmaceutiche oggetto del presente contratto.-----

ARTICOLO 2: NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO E ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.

2.1. Con il presente contratto l'Ente affida la gestione delle farmacie comunali, di cui detiene la titolarità, all'Affidatario in regime di Concessione In-House Providing, alla stregua delle deliberazioni sopra richiamate.-----

2.2. Il Servizio sinteticamente comprende:-----

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, di articoli sanitari, di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari; consegna gratuita dei farmaci agli anziani; -----

b) Autoanalisi del sangue; -----

c) Analisi urine;-----

d) Misurazione pressione arteriosa;-----

e) Esami audiometrici;-----

f) Telemedicina;-----

g) Vaccinazioni antinfluenzale e anticovid;-----

h) Prenotazione visite specialistiche (CUP) e scelta e cambio medico;-----

i) Tamponi covid e streptococco;-----

l) Massaggi e fisioterapia;-----

m) Consulenza nutrizionale;-----

n) Consulenza psicologica.-----

2.3. Eventuali nuovi servizi e/o condizioni verranno disciplinati con separati accordi conclusi tra il Comune e l’Affidatario. Tali nuovi servizi/condizioni risulteranno accessori o complementari o comunque connessi all’oggetto del presente contratto.-----

2.4. Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. A tal fine , nella gestione delle farmacie comunali, l’affidatario si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi e ne assume ogni relativo onere: -----

a) assicurare condizioni di universalità e socialità, non discriminazione, trasparenza, efficienza, economicità e qualità nell'erogazione del servizio;-----

b) garantire la continuità del servizio adottando ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione o l'interruzione dello stesso;-----

c) conseguire e preservare l’equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto degli obiettivi prefissati dal presente contratto;-----

d) promuovere l’uso corretto del farmaco;-----

e) promuovere, organizzare ed attuare, all’interno delle farmacie comunali e/o sul territorio comunale, iniziative di educazione sanitaria e di informazione relativamente a particolari patologie, tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell’ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); -----

f) realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti coerente con le fi-

nalità del presente contratto;-----

g) adottare la Carta dei servizi allegata ed attuarne le previsioni. -----

In particolare la Società affidataria è tenuta a:-----

- connotare i punti vendita come parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale (prenotazioni, informazioni socio sanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, etc.);-----

- articolare gli orari di apertura delle farmacie in modo tale da agevolare l'accesso degli utenti;-----

- dotarsi di strumenti di informazione degli utenti tramite l'attivazione di modalità di comunicazione elettronica;-----

- distribuire, per conto del Servizio Sanitario Nazionale e previo accordo con l'Unità Sanitaria Locale, farmaci, presidi sanitari e quant'altro consentito dalle vigenti norme di legge.-----

L'Affidatario è obbligato a prestare i servizi affidati nel rispetto delle norme vigenti in materia del servizio farmaceutico. In caso di violazione delle norme vigenti in materia di servizio farmaceutico, di interruzione o sospensione del servizio, l'affidatario è ritenuta unico responsabile.-----

L'affidatario è obbligato a garantire l'ottimale qualità dei servizi prestati e la loro efficienza nel rispetto rigoroso del principio di economicità, improntando la propria attività verso una ottimizzazione dei costi.-----

L'affidatario è obbligato ad implementare e ad attuare una effettiva contabilità per centro di costo volta a separare ed identificare con maggior precisione l'andamento di ciascuna farmacia, oltre che l'andamento complessivo è altresì tenuto a trasmettere al Comune ogni informazione o rendicontazione richiesta in merito al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferi-

mento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi di servizio secondo quanto già previsto nel presente atto e relativi allegati, nello statuto, nella carta dei servizi e negli ulteriori atti che il Comune approverà per l'esercizio del controllo sull'affidatario.-----

L'Affidatario è obbligato a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia. -----

L'Affidatario senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad adeguare la gamma dei servizi resi all'utenza in ragione della propria offerta presentata, al potenziamento di nuovi servizi da offrire alla collettività per un maggior sviluppo sociale del territorio e di accesso al servizio e dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi, previa consultazione con l'Amministratore Unico.-----

L'affidatario è tenuto a dotarsi di strumenti per la rilevazioni di customer satisfaction dell'utenza e relazionarne gli esiti il Comune con cadenza almeno semestrale ex art. 2381 comma 5 e 2475 comma 6 del codice civile e in ogni caso nel rispetto negli ulteriori atti che il Comune approverà per l'esercizio del controllo sull'affidatario nel caso in cui vengano rilevate eventuali criticità, la Società attiva gli interventi idonei alla loro rimozione. Il rapporto è trasmesso al Servizio comunale competente unitamente ad una relazione descrittiva degli interventi individuati per la rimozione delle criticità emerse con relativo crono-programma di attuazione e verifica.-----

Alla scadenza del presente contratto o a seguito delle altre cause di estinzione anticipata dello stesso, l’Affidatario è tenuto a trasmettere al Comune ogni dato ed informazione prodromica per la successiva procedura di affidamento.

2.5. Il servizio dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee, come specificate nelle norme tecniche del presente documento per mantenere le aree oggetto dell’affidamento in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e di decoro.-----

2.6. L’Affidatario è tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni, concessioni, ecc. occorrenti allo svolgimento del servizio, nonché di tutti i beni, le attrezzature, le risorse umane e comunque tutto quanto occorrente per lo svolgimento del Servizio affidato. -----

2.7. L’affidatario si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie a conseguire gli obiettivi economico finanziari definiti mediante indicatori ed elaborati sulla base del piano economico finanziario della gestione allegato. L’affidatario si obbliga a relazionare al servizio comunale competente sullo stato di attuazione degli obiettivi e in particolare evidenziando gli scostamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti e le modalità individuate per il superamento delle eventuali criticità emerse secondo quanto previsto nel presente atto e relativi allegati, nello statuto, nella carta dei servizi e negli ulteriori atti che il Comune approverà per l’esercizio del controllo sull’affidatario.-----

ARTICOLO 3: RISCHIO IMPRENDITORIALE ED EVENTUALE RIEQUILIBRIO.

3.1. Il Servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.----

3.2. Gravano sull’Assuntore i seguenti rischi:-----

- quelli inerenti il rischio operativo (rischio di domanda, rischio di offerta);---

- quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, ecc. occorsi in occasione del Servizio, secondo le condizioni disciplinate agli articoli del presente Contratto.-----

3.3. Se, in conformità delle previsioni di cui agli artt. 177 e 121 del D.lgs. 36/2023, sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dagli atti della procedura di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. In caso di mancato accordo fra le parti in ordine alla rinegoziazione, ciascuna può recedere dal contratto ed in tal caso l’Affidatario ha diritto esclusivamente all’indennizzo per eventuali investimenti previsti, eseguiti e non ancora ammortizzati, che può essere riconosciuto anche in forma rateale ed a carico dell’Affidatario su-bentrante. L’Amministrazione può sempre rifiutare la rinegoziazione anche nel caso di indisponibilità della copertura finanziaria eventualmente occor-rente, anche in questo caso con il medesimo diritto di recesso per l’Affidata-rio.-----

3.4. Eventuali discipline di legge imperative ed incompatibili, in essere al momento dell'affidamento del servizio, prevalgono sul precedente comma. Eventuali discipline di legge sopravvenienti in seguito all'affidamento del servizio non si applicano, salvo che lo prevedano espressamente. -----

ARTICOLO 4: DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.

4.1. L'affidamento del servizio ha una durata di anni 3 decorrente da 01/01/2026 e con scadenza 31/12/2028.-----

4.2. Allo scadere del predetto termine, il Comune si riserva di procedere:-----

- a rinnovare la concessione in house providing alla Società affidataria;-----

- a riprendere in gestione diretta le farmacie comunali;-----

- a mettere a gara la concessione del servizio secondo una durata da stabilirsi;

- a cedere le farmacie secondo le procedure stabilite per legge.-----

4.3. L'Affidatario resta comunque tenuto a proseguire il servizio, garantendone la continuità, anche dopo la scadenza, nelle more della procedura per il nuovo affidamento e la conclusione del conseguente contratto. Se tale periodo di proroga tecnica si protrae per oltre sei mesi, l'Affidatario ha diritto ad un indennizzo. Prima della naturale scadenza del rapporto, l'Affidatario dovrà programmare con anticipo, con proposta scritta all'Ente affidante, tutti gli adempimenti, le azioni e le operazioni necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio.-----

ARTICOLO 5: GLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

5.1. Le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente. -----

5.2. La gestione del Servizio affidato sarà orientata al graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza, anche ai sensi della Carta della qualità del

servizio predisposta, di cui allegato A del presente Contratto. A tal fine, l’Affidatario assume l’obbligo di redigere, aggiornare e pubblicare la Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. -----

5.3. L’Affidatario è tenuto a relazionare all’Ente, con cadenza almeno annuale e in ogni caso secondo la cadenza e i termini previsti negli ulteriori atti che il Comune approverà per l’esercizio del controllo sull’affidatario, in ordine al raggiungimento o al mancato raggiungimento degli obiettivi ed alle misure poste in atto e/o programmate a tal fine.-----

5.4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, in assenza di giustificato motivo e di adeguati sforzi dell’Affidatario per l’ottenimento del risultato, dà diritto all’Ente di avvalersi della diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. e conseguentemente di risolvere il contratto per grave inadempimento.-----

5.5. Non costituisce invece inadempimento il mancato espletamento dei servizi per riduzione e/o sospensione del servizio per comprovate cause di forza maggiore o eventi non prevedibili al di fuori del controllo dell’Affidatario. In tali ipotesi, dunque, l’Ente affidante non potrà richiedere un risarcimento dei danni, diretti, indiretti o consequenziali. In caso di sciopero, in ogni caso, l’Affidatario si impegna a garantire le prestazioni indispensabili al fine di assicurare la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona. In ogni caso, qualora l’Affidatario dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere le prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà darne comunicazione all’Ente affidante il prima possibile e dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disa-

gio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.-----

ARTICOLO 6: LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO

6.1. Il valore della Concessione, per tutta la durata contrattuale dell'affidamento, è pari ad € 9.672.111,40 - oltre IVA - per tutta la durata del contratto di servizio.-----

6.2. L'Affidatario, in considerazione dell'espletamento delle attività del servizio, è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone concessorio annuo pari ad € 130.000,00 - oltre IVA. -----

ARTICOLO 7: CLAUSOLA SOCIALE

7.1. In caso di subentro nella gestione ed erogazione del Servizio affidato, il Soggetto affidatario assicura la priorità assunzionale al personale impiegato dal precedente Affidatario. A patto che ciò sia compatibile con l'equilibrio economico-finanziario definito dal presente contratto e dai relativi allegati, è assicurato anche l'assorbimento del personale impiegato dal precedente Gestore.-----

7.2. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti addetti all'esecuzione del Servizio affidato, le condizioni del contratto collettivo nazionale di categoria indicato nella documentazione della procedura di affidamento del servizio, salva l'eventuale applicazione di trattamenti più favorevoli, previsti dai contratti collettivi sottoscritti dall'affidatario ovvero dai rispettivi contratti individuali di lavoro.-----

ARTICOLO 8: PERSONALE DIPENDENTE - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO.

8.1. Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'esecutore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsa-

bilità.-----

8.2. Il personale addetto al servizio è rigorosamente tenuto a garantire il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dal prestatore circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi, dovrà rispettare gli orari di servizio ed esporre il cartellino identificativo.-----

8.3. L'Affidatario in corrispondenza con l'inizio del contratto fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco l'Amministrazione comunale può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee, in questo caso l'Affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. -----

8.4. L'Affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza. In caso di eventuali assenze improvvise del personale (es. malattie, ferie, permessi, ecc.) lo stesso dovrà essere sostituito in tempo reale da altri operatori onde poter garantire la continuità del servizio, comunicando tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale.-----

8.5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.-----

8.6. L'affidatario dovrà obbligatoriamente garantire la presenza di un Responsabile Tecnico del servizio che avrà il compito di segnalare al Comune affidante eventuali criticità del servizio. Il Comune Affidante individuerà nell'ambito della sua struttura un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con il compito specifico di sovrintendere al controllo delle prestazioni fornite dall'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e la struttura di supporto tecnico costituiscono l'interfaccia principale del Responsabile Tecnico del servizio, per tutte le problematiche connesse con l'espletamento dei servizi. La mancata approvazione da parte DEC delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento del servizio effettuato, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e la struttura di supporto tecnico che lo coadiuverà, sovrintenderanno a tutte le fasi dei servizi dalla formazione degli strumenti conoscitivi, alla programmazione, alla esecuzione di interventi o lavori (a misura, in economia, a forfait), alla gestione delle diverse fasi di espletamento dei servizi. Ogni prestazione dovrà essere preceduta dall'apposita e documentata informazione e, quando è prevista, dall'approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del funzionario da lui designato.-----

8.7. Il Responsabile tecnico del servizio dovrà altresì rappresentare al DEC, durante lo svolgimento e al termine delle operazioni e degli interventi i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute. L'informazione e l'approvazione da parte del DEC è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi. Il DEC

potrà disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali e scritti, preferibilmente indirizzati al Responsabile tecnico del servizio, ma anche nei confronti dei suoi collaboratori.-----

ARTICOLO 9: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

9.1. L’Affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei propri lavoratori, degli altri addetti e degli utenti eventualmente presenti nei luoghi di lavoro.-----

9.2. L’Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa nei limiti di quanto previsto dagli artt. 33-35 del D.lgs. 81.2015 e s.m.i. -----

9.3. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si procederà alla risoluzione del contratto.-----

ARTICOLO 10: CONFORMITÀ E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

10.1. L’Ente affidante accerterà periodicamente la conformità della prestazione contrattuale con gli Standard di Qualità del Servizio indicati alla Carta di Qualità del Servizio (Allegato A), nonché agli eventuali ed ulteriori Obiettivi ed Indirizzi formulati dal Comune affidante per l’erogazione del servizio pubblico.-----

10.2. All’esito dei controlli effettuati dall’Ente affidante, qualora il Servizio affidato dovesse risultare non conforme alle condizioni, modalità e termini di

cui alla precedente clausola o, comunque, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l'Ente affidante contesta le inadempienze rinvenute all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per presentare eventuali controdeduzioni scritte. Alla scadenza di questo termine, e sulla base delle osservazioni eventualmente presentate, l'Ente affidante valuta se vi siano i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto o per applicare le penali.-----

10.3. L'importo del canone annuale dovrà essere corrisposto per ogni anno della durata della concessione e dovrà essere versato previa ricezione di regolare fattura emessa dall'Ente affidante.-----

10.4. Nel caso di cessazione anticipata del contratto per responsabilità del Concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso. Il ritardo o il mancato pagamento delle somme sopra indicate nei termini fissati costituisce grave inadempimento contrattuale.-----

ARTICOLO 11: GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO SUL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

11.1. Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, l'Ente affidante svolge nei confronti del soggetto affidatario le attività di monitoraggio del servizio affidato. Il Comune può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali della Farmacia e degli ambulatori e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.-----

11.2. Per le finalità di cui al punto 12.1, l'Ente affidante predispone ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 201/2022, il programma dei controlli volto alla ve-

rifica del corretto ed effettivo svolgimento delle prestazioni affidate.-----

11.3. Il programma dei controlli, che individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli, è trasmesso al Gestore con i tempi e le modalità con lo stesso concordate. -----

11.4. Ai fini della verifica di cui al presente articolo, l'Affidatario si impegna a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione, pena l'irrogazione di specifiche penalità contrattuali per l'inadempimento degli obblighi informativi.-----

11.5. Resta comunque in facoltà dell'Ente affidante svolgere ogni altro controllo od ispezione, ritenuti necessari.-----

ARTICOLO 12: CONTROLLI E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

12.1. L'Affidatario è tenuto a consentire agli incaricati dell'Ente affidante l'accesso alle sedi ed ai luoghi di svolgimento del servizio, a mostrare i beni strumentali utilizzati, nonché a fornire la documentazione richiesta.-----

12.2. L'Affidatario è tenuto alla massima collaborazione nel corso dei predetti controlli.-----

12.3. L'impedimento degli accessi e/o dei controlli, l'omessa trasmissione della documentazione richiesta e/o la mancata collaborazione all'attività di controllo costituiscono grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., e consentono pertanto all'Ente affidante di richiedere la risoluzione del contratto.-----

ARTICOLO 13: OBBLIGHI CONTRATTUALI DELL'AFFIDATARIO

13.1. Sono a carico dell'Affidatario i seguenti obblighi, oltre quanto già indicato espressamente in altre parti del presente atto:-----

- lo svolgimento di tutte le attività del presente contratto, così come indicate sinteticamente all'art. 2, con la dotazione di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività richieste;-----

- lo svolgimento del servizio secondo i principi di: regolarità, continuità, completezza ed accessibilità, nel rispetto degli Indirizzi e Regolamenti comunali;-----

- l'impegno ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta di Qualità del Servizio, in ragione dell'evoluzione dell'attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte dell'Azienda come previsto dall'art. 2.3. del presente;-----

- all'Affidatario spettano inoltre tutti gli adempimenti legati all'attivazione del servizio in termini di selezione del personale, acquisizione di autorizzazioni e fornitura al Comune di documentazioni già dettagliate nella convenzione sottoscritta e a cui si rinvia;-----

- l'Affidatario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali, all'esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto;-----

- Compete all'Affidatario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, salvo gli interventi straordinari che contrattualmente e/o per legge sono di competenza dei proprietari, e degli impianti presenti nei predetti locali, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche; -----

- l'Affidatario si obbliga altresì a fornire annualmente al Comune i dati conta-

bili relativi alla farmacia in gestione al fine della verifica dell'andamento della gestione;-----

- fornire al Comune con periodicità annuale, entro il mese di dicembre, l'indicazione degli interventi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;-----

- gestire autonomamente tutti i rapporti con l'utenza e i fruitori del servizio relativi alle problematiche della gestione del servizio;-----

- predisporre, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza da trasmettere al Comune concedente che potrà procedere, anche sulla base delle stesse oltre che della vigilanza sul servizio, a fissare specifici indirizzi che l'Affidatario si impegna a rispettare;-----

- adottare tutte le misure e i provvedimenti finalizzati l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio affidatole, in conformità delle condizioni di cui al Piano Economico-Finanziario allegato al presente;-----

- il puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative, primarie e secondarie, nonché dai CCNL di categoria tempo per tempo vigenti, nonché delle eventuali intese intervenute in sede provinciale, inerenti al rapporto di lavoro con i propri dipendenti, anche se soci di cooperative;-----

- a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni responsabilità al riguardo sul piano civile ed amministrativo;-----

- ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attivi-

tà di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, con un adeguato massimale per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli e/o attrezzature impiegati. -----

13.2. L'Affidatario si obbliga, inoltre, a fornire report intermedi per ciascun settore di attività (centro di costo farmacia), dei dati economici di costo/ricavo conseguiti, e di elementi qualitativi del servizio, con riferimento al primo semestre e per ogni annualità.-----

13.3. L'inosservanza degli obblighi riportati costituirà inadempienza grave del contratto e porterà alla sua risoluzione, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni ulteriori, qualora l'Affidatario, entro il termine di quindici, non dia prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi non adempiuti.-----

ARTICOLO 14: COMPETENZE OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE AFFIDANTE.

14.1. L'Ente affidante si impegna nei confronti dell'Affidatario ad agevolare il migliore espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, con particolare riferimento alle attività di seguito elencate:-----

- adozione tempestiva dei provvedimenti amministrativi necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;-----

- comunicazione all'Affidatario con congruo anticipo di eventuali modifiche alla normativa comunale che possono in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendo il parere dell'affidatario;-----

- consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, nonché l'accesso alle strutture necessarie ad espletare le attività oggetto del contratto;-----

- garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi e comunicare all'Affidatario il nominativo del proprio referente in merito alla gestione del presente contratto; -----

- deliberazione entro il 31 ottobre, sulla base della proposta definita e concordata con la l'Affidatario, degli indirizzi strategici economico-patrimoniali, di investimento e sviluppo e di qualità del servizio per l'anno successivo.-----

14.2. In caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'Ente affidante con il presente contratto, da cui possa derivare un danno all'Affidatario, questi avrà diritto al relativo risarcimento. In particolare, l'Affidatario non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata o incompleta attuazione di interventi qualora tali omissioni, ritardi e incompletezze siano disposte da ritardi o carenze imputabili all'Ente affidante.-----

ARTICOLO 15: INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

15.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.-----

15.2. In ogni caso, la sospensione o l'interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'Azienda sanitaria locale competente per territorio.-----

15.3. Il Concessionario è comunque tenuto a adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servi-

zio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.-----

15.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del Servizio.-----

ARTICOLO 16: CESSIONE-SUBAPPALTO DEL CONTRATTO-

16.1. È fatto divieto alla Società di sub affidare, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui è istituzionalmente incaricata.-----

16.2. La Società potrà tuttavia avvalersi di società esterne per limitati servizi, non afferenti direttamente alla conduzione delle Farmacie (a titolo di esempio pulizie) ovvero attività strumentali o accessorie. La Società rimane, comunque, responsabile di fronte al Comune del puntuale e compiuto adempimento di quanto previsto nel presente contratto.-----

16.3. Si rimanda, per quanto non indicato nel presente articolo, alle disposizioni dell'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.-----

ARTICOLO 17: PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

17.1. L'Affidatario, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, sarà soggetto a penali in caso di ritardi o difformità nell'esecuzione dell'appalto affidato e, in caso di grave inadempienza (ove non ricorrano circostanze eccezionali), l'Ente affidante potrà prendere nei suoi confronti tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, compresa la sua sostituzione provvisoria, a carico e rischio del medesimo.-----

17.2. Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non vengano rispettati i livelli di servizio stabiliti nel presente Contratto, e relativi allegati, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili alla Stazione appaltante, si applicheranno le seguenti penali:-----

a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall'articolo 4 del presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo per i primi sei mesi di ritardo; euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo successivo ai primi sei mesi;-----

b) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto: euro 5.000,00 (cinquemila);-----

c) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento della Carta dei Servizi, saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 100,00 (cento) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro;-----

d) ritardi nel pagamento del Canone annuale di cui all'art. 6 del presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;-----

e) per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere al Comune, entro il termine prestabilito, la copia fotostatica dei registri dei corrispettivi e degli altri Report così come previsti dal presente Contratto: da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila);-----

17.3. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione da parte dell'Affidatario dell'inadempienza e la contestazione avverrà in forma scritta, tramite PEC, supportata dalla documentazione ritenuta necessaria.-----

17.4. La suddetta comunicazione:-----

- definisce, ove possibile, i tempi e i modi per il superamento delle inadempienze contestate;-----

- quantifica il valore delle penali eventualmente applicabili;-----

- prospetta l'eventuale risoluzione per grave inadempimento ovvero la risoluzione di diritto, nel caso in cui essa sia prevista dal presente contratto;-----

- definisce i tempi di presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del Gestore non inferiori a dieci giorni.-----

17.5. L'ammontare delle penali non potrà cumulativamente eccedere il 10% dell'importo contrattuale. In caso di superamento della suddetta soglia, l'Ente affidante potrà invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Affidatario. -----

17.6. Il contratto dovrà intendersi comunque risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:-----

a) dolo, frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;-----

b) perdita dei requisiti giuridico-morali di partecipazione alle gare per i contratti pubblici, salvo il self-cleaning da parte dell'Affidatario;-----

c) perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;-----

d) ingiustificata sospensione o interruzione del servizio per oltre un mese, per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;-----

e) subappalto non autorizzato o cessione del contratto;-----

f) violazione grave o reiterata di norme di sicurezza sul lavoro o di norme di tutela ambientale;-----

g) situazioni ostative previste dalla normativa antimafia.-----

ARTICOLO 18: OBBLIGO DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA.

18.1. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna, altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, tra cui il D.lgs. n. 201/2022 e il D.lgs. n. 33/2013. -----

ARTICOLO 19: MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON GLI UTENTI.

19.1. L’Affidatario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti del Servizio affidato strumenti di reclamo volti a far valere eventuali irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dello stesso Servizio affidato. Tali strumenti assicurano la completa tracciabilità di tutte le fasi, dalla ricezione del reclamo da parte dell’utente fino alla risoluzione dell’irregolarità o inadempienza segnalata. In particolare, il procedimento di reclamo deve prevedere le seguenti fasi:-----

- pubblicizzazione delle modalità di gestione del reclamo;-----
- ricezione del reclamo;-----
- risposta scritta al reclamo;-----
- definizione delle modalità di risoluzione del reclamo;-----
- chiusura del reclamo, entro giorni 30 salvi i casi di particolare complessità.-

19.2. L’Affidatario è tenuto alla trasmissione all’Ente affidante di una relazione [trimestrale, semestrale, annuale, o secondo altra periodicità], nella quale dovranno essere riportati i dati relativi al numero di reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico degli stessi e alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità e inadempienze segnalate.-----

19.3. La mancata previsione dei meccanismi di reclamo di cui al presente articolo ovvero il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto costituiscono grave inadempimento del presente contratto, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.-----

ARTICOLO 20: LE GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE.

20.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione, l’Affidatario rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l’importo di € 322.403,00, in base

alle disposizioni di legge.-----

20.2. L’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare il valore dalla garanzia prestata, in caso di escussione, totale o parziale, ad opera dell’Ente affidante, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta ricevuta dal medesimo Ente, pena la risoluzione del contratto, in caso di inutile decorso di un ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida dell’Ente affidante.-----

20.3. La prestazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore dell’Amministrazione.-----

20.4. L’Affidatario ha sottoscritto le seguenti polizze assicurative:-----

- Responsabilità Civile verso Terzi, polizza n. 732162294 - fino al massimale di € 2.000.000,00; -----

- Protezione dei beni strumentali all’esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, polizze n. 732759066 e n. 732759061;-----

ARTICOLO 21: MODIFICHE DEL CONTRATTO – RECESSO - RISOLUZIONE ANTICIPATA.

21.1. Le modifiche del presente contratto sono regolate dall’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni. -----

21.2. Il Comune potrà chiedere la risoluzione anticipata del presente contratto quando, per comportamenti imputabili all’Affidatario, siano accertate:-----

a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;-----

b) chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni non comunicata all’autorità sanitaria o da questa non autorizzata;-----

c) decadenza dell’esercizio della farmacia dichiarata dall’autorità sanitaria;---

d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;-----

e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;-----

f) gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;-----

g) inadempimento rispetto all'obbligo di destinare all'esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della stessa;-----

h) fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;-----

i) scioglimento della Società del Concessionario per qualsiasi causa;-----

j) inosservanza del divieto di cessione del contratto e di sub-concessione di cui all'art. 18 del presente contratto.-----

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa.-----

21.3. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento, sia che comporti l'applicazione di una penale, sia che possa determinare la risoluzione del contratto, dovrà essere contestato alla Società entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune. La Società avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito.---

21.4. Al Concessionario, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, anche per suo inadempimento, spetta, da parte del Comune Concedente ed anche in via solidale con il nuovo soggetto subentrante nella gestione del servizio, il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.-----

21.5. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del Servizio e dei relativi rapporti di lavoro. Il Comune corrisponderà all'Affidatario una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e i diritti oggetto della restituzione.-----

21.6. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.-----

ARTICOLO 22: AVVIAMENTO.

22.1. In caso di risoluzione anticipata o in caso di mancato rinnovo del contratto di gestione alla sua naturale scadenza, il Comune si impegnerà a corrispondere all'Affidatario il valore di avviamento calcolato ex art. 2, punto 4) del D.P.R. 460/1996 sulla scorta dei dati presenti nei Bilanci Settoriali dell'Affidatario relativamente alle Farmacie Comunali esistenti.-----

22.2. In caso di risoluzione anticipata del contratto, o in caso di mancato rinnovo del contratto di gestione alla sua scadenza, sarà eseguito un inventario fisico delle giacenze (a titolo di esempio ma non esaustivo: farmaci, parafarmaci, prodotti elettromedicali, etc.) destinate alla vendita e saranno rimborsate all'Affidatario al prezzo di acquisto. Il subentro da parte di un nuovo sog-

getto gestore avverrà solo a seguito della corresponsione del valore di avviamento determinato ai sensi di legge.-----

ARTICOLO 23: SPESE

23.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, quali imposta di bollo, sono a totale carico del Concessionario, così come previsto dalla normativa vigente in materia.-----

ART. 23 BIS – REGISTRAZIONE.

Le parti dichiarano che il presente contratto **sara' registrato in caso d'uso** a norma dell'art.6 del D.P.R. n. 131/86, atteso che il presente atto è una scrittura privata non autenticata. -----

ARTICOLO 24: ALLEGATI.

24.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto: -----

a) Deliberazione dell'Ente di Consiglio Comunale n. 66 del 21/10/2025 (scelta della forma di gestione e affidamento del servizio);-----

b) Allegato "A" – Carta della Qualità del Servizio;-----

c) Allegato "B" - Programma degli investimenti;-----

d) Allegato "C" - Piano economico-finanziario.-----

ARTICOLO 20: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa connesse o strumentali all'attività del Comune ed all'esecuzione del presente contratto, in ottemperanza degli obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b), c), e) ed f) del Regolamento UE 679/2016. Base giuridica è

l'esecuzione del presente contratto ed i relativi adempimenti di legge. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati alla Società. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto contrattuale. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Comune potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese Terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Novate Milanese, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it; -----

La Società ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. -----

Art. 21 - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI.

ASCOM accetta, con la sottoscrizione del presente contratto, la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. I trattamenti a cui la presente nomina si riferisce sono quelli acquisiti in funzione degli adempimenti previsti dal presente contratto, la cui finalità è quella di assicurare la gestione delle farmacie comunali di Novate Milanese per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028; la durata del trattamento coincide con la vigenza del presente contratto.-----

I dati trattati dal Responsabile possono essere di tipo personale e/o particolare, correlati e strumentali allo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento: -----

- tratti i dati personali e/o particolari soltanto su istruzione documentata del

Titolare del trattamento; -----

- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;-----

- adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679;-----

- rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679; -----

- collabori con il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;-----

- su indicazione del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali e/o particolari dopo che è terminata la prestazione oggetto di contratto e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;-----

- metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile

del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'intrusione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;-----

- si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.-----

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:-----

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);-----

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;-----

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); -----

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); -----

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; -----

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). -----

per IL COMUNE DI NOVATE MILANESE-----

il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Lo Bruno – mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO (firmato digitalmente) _____

per Il GESTORE

l'Amministratore Unico, sig. Paolo Sciorba - mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

L'AMMINISTRATORE UNICO

SIG. PAOLO SCIURBA (firmato digitalmente)